

*COMUNE DI ALDENO*

*Provincia di Trento*

*PARERE DELL'ORGANO DI ALDENO*

*SULLA PROPOSTA DI*

*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO*

*2021 - 2023*

*E DOCUMENTI ALLEGATI*

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Patrizia dott.ssa Filippi – Revisore Unico  
(nominato con determina commissariale nr 30/2020)*

- Vista la determina commissariale 52/2020, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 e la delibera del G.C. 19 dd 09.03.2021 relativa allo schema del Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 del Comune di Aldeno
- Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm (TUEL)
- Visto il D.lgs n. 118/2011 così come rettificato ed integrato dal D.lgs n 126 del 2014, e la versione agg.ta dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET –Armonizzazione contabile enti territoriali
- Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha recepito il Dlgs 23 giugno 2011 n 118 es.mm con la L.P. 9 dicembre 2015 n 18 ai sensi della quale, in attuazione dell'art 79 dello statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La medesima legge provinciale n 18 del 2015 individua gli articoli del Dlgs 267/2000 che si applicano agli enti locali in ambito provinciale;

premessi che,

- gli artt 170 e 174 del Dlgs 267/2000 dispongono che: entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni.
- il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, è posticipato al 31 marzo 2021 visto il Decreto del Ministero dell'interno dd 13.01.2021;
- il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato
- la L.P. 9 dicembre 2015 n 18 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs 118/2011 e rilevato che in applicazione della medesima a partire dal 2017, per i comuni della Provincia Autonoma di Trento la Relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio annuale, è sostituita dal DUP secondo la disciplina, sopra richiamata, dettata dal principio contabile applicato 4/1 in materia di programmazione e dal D.lgs 118/2011, come disposto dall'art 26 c. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione T.A.A., approvato con DPRReg 01.02.2005 n 3/L e s.m. e dall'art 51 c.1 dello Statuto comunale, il Sindaco sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato,
- ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno previsto che "Le parti condividono l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla

normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021

- atteso che la proposta di approvazione del DUP 2021 - 2023, è stata resa disponibile prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio comunale, in base all'art 174 del Dlgs 267/2000, all'Organo di Revisione, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio comunale, ai fini dell'espressione del relativo parere
- atteso che il parere dell'organo di revisione sul Documento unico di Programmazione, conformemente a quanto avviene nelle Amministrazioni locali che già hanno dato applicazione alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed al principio contabile 4/1, è riferito alla verifica in ordine alla completezza del documento stesso rispetto ai contenuti indicati nel principio ed alla coerenza con gli indirizzi strategici del programma di mandato e non anche alla congruità rispetto alle risorse finanziarie destinate,

ha verificato

- la coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato, come da documento istruttorio messo a disposizione dalla Direzione generale,
- la completezza del documento in base ai contenuti previsti nel principio contabile 4/1, come da documento istruttorio messo a disposizione dalla Direzione generale,
- tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2021 - 2023
- valutato che, il DUP anche se in versione SEMPLIFICATA illustra: a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica
- il DUP è completato anche con gli obiettivi strategici in ordine ai seguenti ulteriori strumenti di programmazione:
  - Risorse Umane struttura organizzativa dell'ente: Per i comuni che erano sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9bis della legge provinciale n. 3 del 2006, il piano di miglioramento è sostituito a partire dal 2016, dal "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativi alla gestione associata", dal quale risulta il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste. Va anche evidenziato che la citata L.P. 23 dicembre 2019 n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) all'articolo 6 ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali che era previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della L.P. n. 3 del 2006, con l'obiettivo di recuperare il ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale e di valorizzarne l'autonomia decisionale e organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi comunali. Il medesimo articolo prevede che a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di gestione associata le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità per i comuni di modificarle o di recedere dalle stesse, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni stesse (comma 3), da cui la scelta dell'amministrazione comunale di interrompere o modificare unilateralmente il rapporto convenzionale assunto ai sensi dell'art. 9 bis determina, necessariamente, la riorganizzazione degli uffici anche degli altri enti appartenenti al medesimo

ambito. La nuova Amministrazione del Comune di Aldeno, in carica dal mese di ottobre 2020, ha affrontato la problematica e con delibera consiliare n. 24 del 29 dicembre 2020 ha disposto lo scioglimento della convenzione. I rapporti in essere continuano in via transitoria per sei mesi, pertanto fino al 30 giugno 2021. Saranno valutate le condizioni per stipulare eventualmente con una o più convenzioni specifiche, ricostituendo su base volontaria gestioni associate su singoli uffici o su specifici servizi comunali, per non disperdere un patrimonio acquisito di dati e di esperienza (quali le convenzioni in materia tributaria, nei servizi demografici, nella gestione dell'asilo nido).

- Con comunicato del 7 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha reso noto che il Consiglio medesimo, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nella seduta del 2 dicembre, ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell'Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Si esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore.

Aldeno, 15 marzo 2021

il Revisore Unico  
*Patrizia Filippi*  
Patrizia dott.ssa Filippi

